



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. 663/07

N. 2812/05 Fasc.

N. 103 Cron.

N. 1308 Rep.

N. // Grat. Patr.

C.U.I.R.

Composta dai Signori Magistrati:

DOTT. GIAN GIACOMO LACENTRA

Presidente

DOTT. MASSIMO VICINI

Giudice rel.

DOTT. SILVIA ROMAGNOLI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in data 1/7/2005 e iniziata con atto di citazione notificato in data 24/6/05 a ministero dell'Uff.Giud. del Tribunale di Ravenna, avente ad

Oggetto: altri contratti in materia societaria

DA

DARDOZZI ANGELO residente a S. Bernardino, fraz. di Lugo (RA), via del Partigiano n. 16 (cod.fisc. DRD NGL 44M03 E730D), elettivamente domiciliato in Ravenna, presso e nello studio dell'avv. Davide Baiocchi che anche disgiuntamente all'avv. Roberto Blundo del foro di Bologna, lo rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Ravenna, p.zza Garibaldi n. 6 (part. IVA 01188860397), elettivamente domiciliata in Ravenna, presso e nello studio dell'avv. Romualdo Ghigi che, disgiuntamente agli avv.ti Giampaolo

Minuta depositata in cancelleria il 15/3/07

IL CANCELLIERE

Carini e Renzo Gallina, la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Il procuratore dell'attore ha così concluso:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

a) accertare e dichiarare che nessuna informativa in merito al rischio dell'acquisto dei titoli “Argentina” è stata fornita dalla Cassa di Risparmio di Ravenna spa al sig. Angelo Dardozi;

b) accertare e dichiarare che la Cassa di Risparmio di Ravenna spa ha agito senza rispettare le norme di legge e regolamentari in tema di negligenza nella prestazione dei servizi di investimento;

c) dichiarare la nullità o annullare il contratto stipulato con la Cassa di Risparmio di Ravenna per l'acquisto dei titoli “Argentina 10,25%” di cui all'ordine del 24/1/2000;

d) per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio di Ravenna spa in persona del legale rappr.te p.t. alla restituzione della somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) versata dal sig. Dardozi per l'acquisto di tali titoli e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per spese di acquisto titoli, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24/1/2000, data di acquisto dei titoli;

e) per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio di Ravenna spa in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali subiti dal sig. Dardozi;

f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

Il procuratore della convenuta ha così concluso:



“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Ravenna,
respingere tutte le domande proposte da Angelo Dardozi e condannarlo al
rimborso delle spese del giudizio.”

TRIBUNALE DI RAVENNA
Diritti di cancelleria

Copie n. 1

Pagine n. 13

Autentiche

Semplici

Urgenti

Marche € 8,26

Il richiedente

Dr. Balocchi

Data 20.8.04



FATTO E DIRITTO

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5, Dardozzi Angelo ha posto in essere, in data 24/1/2000, un'operazione di investimento tramite la filiale di Lavezzola della Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a., sottoscrivendo un contratto per l'acquisto di n. 30.000 titoli "Argentina 10,25%", per un controvalore complessivo di € 30.000,00, oltre a € 1.500,00 per spese.

Successivamente si è manifestato il ben noto stato di dissesto finanziario della Repubblica argentina, a causa del quale l'emittente dei predetti titoli ha cessato il pagamento delle cedole e si è resa insolvente nel pagamento del capitale.

L'attore lamenta, fra l'altro, l'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Consob 1/7/1998 n. 11522, evidenziando la mancanza della segnalazione prescritta dall'ultimo comma della citata norma regolamentare.

Secondo la tesi attorea, infatti, la banca avrebbe dovuto segnalare al Dardozzi che l'operazione era inadeguata in considerazione della sua rischiosità, della sua dimensione in rapporto al patrimonio mobiliare dell'investitore, del fatto che quest'ultimo era un operaio in pensione, nonché dei precedenti investimenti da lui effettuati.

A tale assunto la convenuta replica sostenendo, in primo luogo, di avere diligentemente e correttamente informato il Dardozzi della non adeguatezza dell'operazione, avendo l'attore sottoscritto un ordine di acquisto (documento 1 da lui stesso prodotto) contenente la seguente segnalazione: *"La Banca mette in rilievo, con riferimento al presente ordine, da Voi impartitoci e in ottemperanza agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal conseguente regolamento di attuazione emanato dalla Consob ed approvato con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998, che l'operazione disposta con il presente ordine non è per Voi opportuna perché ... di dimensione eccessiva ... di frequenza non necessaria ... non adeguata per tipologia e/o oggetto"*.

La convenuta evidenzia inoltre di avere proceduto ugualmente all'effettuazione dell'operazione sulla base della seguente dichiarazione del Dardozzi, contenuta nel suddetto ordine: *"Preso conoscenza della Vs. segnalazione di inadeguatezza dell'operazione finanziaria da me ordinata con la presente Vi richiedo espressamente di provvedere comunque all'effettuazione della stessa"*.

In realtà, l'ordine di acquisto al quale la banca fa riferimento è costituito da un modulo prestampato recante la sottoscrizione del Dardozzi, ma non compilato nella parte contenente la segnalazione di operazione inadeguata: questa, infatti, non risulta completata con

l'indicazione, mediante "barratura" degli appositi spazi, delle ragioni, fra quelle prestampate, che sconsigliavano l'operazione *de qua*.

Pare evidente, quindi, che non vi è stata, nel caso in esame, una valida segnalazione di operazione inadeguata, poiché la mancata "barratura" dei predetti spazi costituisce, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, una mancata indicazione delle ragioni di inadeguatezza.

È certamente rilevante, però, il fatto che la banca abbia riconosciuto l'inadeguatezza dell'operazione in questione, sia facendo sottoscrivere al cliente il modulo contenente la predetta segnalazione, pur se incompleta, sia avvalendosi di quel modulo nel presente giudizio.

Va ricordata, a tale proposito, la giurisprudenza secondo la quale *"la dicitura "operazione inadeguata" apposta dalla banca sull'ordine di acquisto, se da un lato non è idonea, per la sua genericità, a provare l'osservanza degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 29, comma 3°, Reg. Consob, dall'altro lato costituisce pur sempre un'ammissione da parte della banca dell'inadeguatezza dell'operazione in questione"* (Trib. Genova 3/11/2006 n. 3771).

È opportuno evidenziare, comunque, che già al tempo dell'operazione in questione il rating attribuito alla Repubblica Argentina (c.d. rating emittente) era B1 per Moody's, e BB per S&P (entrambe le agenzie,

quindi, inserivano l'emittente del titolo per cui è causa nella categoria speculativa), e che in ogni caso il titolo aveva presuntivamente gradi di rischio che iniziavano a profilarsi sempre più significativi e con richiesta progressivamente più specifica e continua di attenzione e monitoraggio sugli andamenti (pagg. 7, 8 e 9 della relazione depositata dal C.T.U. nominato in corso di causa); che la somma investita dal Dardozzi in titoli argentini rappresentava gran parte del suo patrimonio mobiliare; che il Dardozzi era un operaio in pensione, e non un investitore esperto con elevata propensione al rischio.

Siamo dunque in presenza di un'operazione inadeguata, che poteva essere eseguita, a norma dell'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (o registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore circa l'inadeguatezza dell'operazione stessa.

Orbene, l'ordine scritto impartito dal Dardozzi deve ritenersi privo di quest'ultimo requisito, in quanto la carenza di una valida segnalazione di operazione inadeguata rende puramente fittizio, e quindi *tamquam non esset*, il riferimento prescritto dalla norma regolamentare.

L'inosservanza di tale prescrizione formale comporta, secondo il Collegio, la nullità del contratto di investimento.

Merita piena adesione, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l'art. 29 reg. Consob, nel prescrivere che l'ordine di esecuzione di un'operazione inadeguata debba rivestire la forma scritta con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore, ha indicato un elemento costitutivo del contratto di acquisto dello strumento finanziario ed introdotto una vera e propria regola di validità del medesimo. E poiché il T.U.F. ed il suo regolamento attuativo sono norme imperative a norma dell'art. 1418 c.c., laddove tali norme prescrivano requisiti di validità della fattispecie negoziale – come appunto l'art. 29 reg. Consob – la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto, non occorrendo che tale sanzione sia espressamente prevista dalla norma, in quanto a ciò vi sopperisce l'art. 1418, 1° comma, c.c., che enuncia un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una espressa previsione di nullità" (Trib. Venezia 16/2/2006).

Le ragioni poste a fondamento della citata pronuncia di merito appaiono pienamente condivisibili.

È certamente vero, infatti, che l'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 non ha stabilito una semplice regola di comportamento/responsabilità, ponendo a carico dell'intermediario

L'obbligo di informare l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l'attuazione, ma ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto dello strumento finanziario, un elemento costitutivo del medesimo, prescrivendo che, qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'ordine, questo debba rivestire la forma scritta (o, in caso di ordine telefonico, la registrazione di quest'ultimo su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Si tratta di un requisito di forma che risponde ad un'esigenza di protezione dell'investitore nel compimento di un'operazione assai delicata e potenzialmente dannosa per lo stesso, analogamente a quanto avviene in altre situazioni in cui l'ordinamento ha ritenuto che il rispetto di determinate forme, in relazione ai particolari effetti da ricollegarsi ad un determinato atto (ad esempio la donazione, per la quale è richiesta la forma dell'atto pubblico), costituisca l'unica garanzia dell'effettiva ponderazione della scelta negoziale.

La violazione della prescrizione di forma richiesta dal citato art. 29 dà luogo alla nullità del singolo ordine di acquisto.


Va considerato, infatti, che le disposizioni contenute nel T.U.F. e nel suo regolamento attuativo, essendo poste a tutela di interessi

publicistici anche di rango costituzionale (come il risparmio e l'esigenza di trasparenza dei servizi finanziari), sono norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; ne consegue che, laddove tali norme prescrivano, come l'art. 29 del predetto regolamento, requisiti della fattispecie negoziale, in quanto attinenti alla struttura o al contenuto del contratto, la loro violazione dà luogo a nullità, posto che la contrarietà di un contratto a norme imperative ne comporta la nullità a prescindere dalla previsione di tale sanzione nel contesto delle specifiche norme violate (v., con riferimento alla previgente normativa in materia di tutela del risparmio, Cass. 7/3/2001 n. 3272).

Tale ricostruzione è coerente anche con quanto sostenuto dalla recente sentenza della Suprema Corte citata dalla banca convenuta (Cass. 29/9/2005 n. 19024), secondo la quale *"la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto"*.

La convenuta dovrà conseguentemente restituire all'attore, a norma dell'art. 2033 c.c., la somma a suo tempo utilizzata per l'acquisto dei titoli in questione, pari a complessivi € 31.500,00, importo dal quale vanno detratte le cedole riscosse dall'investitore a fronte di detti titoli.

Il residuo importo da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale eccedenza, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dovendosi presumere la buona fede dell'*accipiens*. Anche nel caso in esame, infatti, deve trovare applicazione il principio per cui la buona fede si presume in difetto di specifiche prove contrarie, e può ritenersi esclusa solo dalla dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'*accipiens*, dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento effettuato a suo favore.



L'accoglimento della domanda di rivalutazione è giustificato dalla notorietà del fenomeno della svalutazione monetaria, sul quale può fondarsi la presunzione che la mora del debitore pecuniario arrechi al creditore un danno determinabile sulla base degli indici dei prezzi dei principali beni di consumo rilevati dall'ISTAT.

Non ricorrono i presupposti per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali richiesto dall'attore.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del contratto di investimento concluso tra Dardozi Angelo e la Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. il 24/1/2000, relativo a obbligazioni "Argentina 10,25%" per un controvalore di € 30.000,00, oltre a € 1.500,00 per spese;
- 2) condanna la Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. al pagamento in favore di Dardozi Angelo della somma di € 31.500,00, al netto delle cedole percepite dall'attore a fronte dei titoli di cui al capo 1, oltre agli interessi legali dalla data della domanda (24/6/2005) al saldo, ed oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se e per quanto eccedente la misura degli interessi legali, dalla stessa data fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- 3) respinge la domanda attorea di risarcimento dei danni morali;
- 4) condanna la Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. a rifondere a Dardozi Angelo le spese del presente giudizio, che liquida in € 364,46 per spese, -€ 1.410,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorari, oltre a rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed oltre alle spese relative alla C.T.U., già liquidate in corso di causa, se anticipate dall'attore.

Così deciso in Ravenna, il giorno 13/3/2007.

Il Giudice est.

M. M. M. M.

IL CANCELLIERE

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

16 LUG. 2007

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI RAVENNA

Registrato a Ravenna il 07.9.07

al n. 1501

previo pagamento di € 998,13

Il Cancelliere



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Ravenna il 11 SET. 2007
Il CANCELLIERE

